

Prelievo dal Fondo rischi ed oneri delle somme relative all'accordo transattivo tra BFF Bank S.p.A. e Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 10 dicembre 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 397/2024 – Verb. 510

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, recante “Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato” e in particolare l'art. 43, ultimo comma;

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 119 prot. n. 0241776 del 10 luglio 2024, entrato in vigore dal 1° agosto 2024;

VISTO il Regolamento di amministrazione contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034 e pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

CONSIDERATO che il Tribunale di Roma, nella causa promossa da BFF contro CNR, con sentenza n. 17889/2022 pubblicata il 05/12/2022 RG n. 34863/2020, ha così statuito “a) condanna il “Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “BFF BANK S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma pari agli interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02 su euro 37.327,05 decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della fattura e fino alla data dell'effettivo accredito delle somme, oltre interessi anatocistici sugli interessi scaduti da almeno sei mesi; b) condanna il “Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento

in favore della “BFF BANK S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, sui crediti diversi da quelli relativi alla sorte capitale originaria, della somma pari agli interessi ex art. 5 d.l.vo n. 231/02 decorrenti dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della fattura e fino alla data dell’effettivo accredito delle somme; c) condanna il “Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “BFF BANK S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, degli interessi anatocistici sulle fatture di cui alle “Note di debito”; d) condanna il “Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “BFF BANK S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle somme di euro 120,00 e di euro 6.360,00 ex art. 6, 2° comma, d.l.vo n. 231/02; e) condanna il “Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.500,00 per compensi ed euro 600,00 per spese, oltre spese generali iva e cpa, da distrarsi in favore del difensore”, per un totale (al lordo) di € 5.706,92;

CONSIDERATO che, avverso detta sentenza, il CNR ha proposto appello avanti alla Corte d’appello di Roma (prima udienza fissata al 25 settembre 2025, nrg 2426_2023);

CONSIDERATO che il medesimo Tribunale, nella causa promossa da CNR contro BFF, con sentenza n. 16778/2023 del 17 novembre 2023 RG. n. 67514/2019, ha così disposto “a) revoca il decreto ingiuntivo; b) condanna il “Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “BFF BANK S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, della somma di euro 149.297,46, oltre interessi per come richiesti nella domanda monitoria; c) condanna il “Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della “BFF BANK S.p.a.”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali pari ad euro 8.860,00 per compensi ed euro 100,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa” per un totale (al lordo) di € 13.027,80;

CONSIDERATO che, avverso detta sentenza, BFF ha proposto appello avanti alla Corte d’appello di Roma (prima udienza fissata al 22 gennaio 2025, nrg 2943_2024);

CONSIDERATO che le parti coinvolte hanno manifestato una volontà conciliativa rispetto ai contenziosi pendenti di cui sopra;

CONSIDERATO che, per ragioni di pubblico interesse, è opportuno e conveniente addivenire ad una transazione dei contenziosi in essere, con conseguente estinzione delle impugnazioni pendenti;

CONSIDERATO che l’Avvocatura Generale dello Stato ha espresso parere favorevole (prot. n. 0379152 del 14 ottobre 2024) per la cifra, a quel tempo nota, di € 304.627,00;

VISTA la nota prot. n. 0473912 del 3 dicembre 2024 dell’Ufficio Facility Management;

CONSIDERATA la quantificazione della cifra fatta da BFF il 02/12/2024 per € 303.140,00 e la successiva richiesta per le vie brevi di € 8.000,00 per ulteriori spese legali, per un totale di € 311.140,00;

CONSIDERATO che il Direttore Generale adotterà l’autorizzazione a transigere ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001, non appena definita la cifra, fermo restando il massimo di € 311.140,00;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dal Dirigente dell'Ufficio legale trasmessa con nota del Direttore Generale prot. n. 0482799 del 6 dicembre 2024 avente per oggetto: "Trasmissione istruttoria Ufficio legale per variazione di bilancio finalizzata all'impiego di risorse accantonate nel fondo rischi e oneri da contenzioso (delibera CdA n. 264/2024) delle somme relative all'accordo transattivo tra BFF Bank S.p.A. e Consiglio Nazionale delle Ricerche;

CONSIDERATO che nella delibera n. 264/2024 adottata dal Consiglio di amministrazione il 30 luglio 2024, di approvazione delle variazioni di bilancio tra le quali il "Fondo rischi ed oneri", furono inserite le due controversie sopra citate, con indicazione di probabile soccombenza per le questioni oggetto di impugnazione con la cifra di € 159.297,46 per debiti e € 23.000,00 per spese legali;

CONSIDERATO che, dalla transazione deriverà un onere massimo pari a € 311.140,00, per capitale ed interessi e spese legali (pari a € 28.726,72, inclusi gli € 8.000,00 ultimi richiesti) che trovano parziale copertura (€ 182.297,46) nella previsione del Fondo rischi e oneri per cui è necessario utilizzare altre risorse accantonate nel fondo e dedicate ad altro contenzioso con BFF che tuttavia non si concluderà nel 2024), fino a concorrenza della cifra di € 311.140,00 che trovano copertura nel fondo rischi e oneri;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1801 della riunione del 9 dicembre 2024;

DELIBERA

1. Di impiegare la somma di € 311.140,00 dal fondo rischi ed oneri, anche utilizzando altre risorse accantonate nel fondo e dedicate ad altro contenzioso con BFF, non oggetto di transazione, che non si concluderà nel 2024, sulla ASR 113 GAE 0000002, Esercizio 2024, sulla voce di spesa 10013 "Oneri da contenzioso" per € 282.413,28 e sulla voce di spesa 13107 "Spese legali" per € 28.726,72 (tenendo conto precauzionalmente anche degli € 8.000,00 ultimi richiesti).
2. Di riconoscere al Dirigente p.t. dell'Ufficio legale la competenza ad adottare gli atti contabili necessari, subordinatamente all'autorizzazione del Direttore generale di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 165/2001.

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani